



FOGLIO INFORMATIVO PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COS'E' IL PEGNO DI TITOLI E VALORI

Nella concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una **garanzia** su un determinato bene ovvero su titoli, documenti o valori.

Il **pegno** è il contratto che permette alla banca - in caso di inadempimento di un suo cliente che le è debitore - di essere pagata utilizzando la cosa ricevuta in garanzia. Il pagamento avviene con preferenza rispetto ad altri creditori (2787 cod. civ.)

Il pegno di crediti verso terzi ricorre quando vengono dati in garanzia crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio emessi da altra banca, crediti di denaro derivanti da transazioni commerciali nonché somme di denaro risultanti da saldi attivi di conti correnti intrattenuti presso altre banche. Il pegno di crediti deve risultare da atto scritto notificato al debitore del credito dato in pegno ovvero accettato dal debitore stesso mediante scrittura privata avente data certa.

La banca ha diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante riscossione delle somme in ipotesi di inadempienza del cliente/debitore.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

Il **principale rischio** per il concedente il pegno consiste nel mancato pagamento del credito concesso. Infatti in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita la banca procede alla vendita, con il preavviso pattuito, del bene dato in garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE

Imposte e tasse (presenti e future)

A carico del cliente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca. Dopodiché le somme residue dalla riscossione del credito vengono restituite e messe a disposizione del concedente entro il termine massimo di 3 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Via Olivier, snc – 83040 – Flumeri - AV), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

| | |
|---|--|
| Finanziamento | Somma di denaro consegnata o messa a disposizione del cliente. |
| Realizzazione del pegno Espropriazione | Modalità con le quali la banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato. |
| Terzo costituente | Soggetto diverso dal debitore principale che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca. |
| Insolvenza Inadempimento | Impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte |